



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - *Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica*  
**CONSERVATORIO DI MUSICA "FRANCESCO ANTONIO BONPORTI" - TRENTO**

## DIPLOMA ACCADEMICO DI II LIVELLO

### REGOLAMENTO DIDATTICO

*Testo approvato con delibera del Consiglio Accademico, nella seduta del  
16 settembre 2019*

### SOMMARIO

#### PREMESSA

Art. 1 Definizioni

Art. 2 Corsi

Art. 3 Crediti formativi

Art. 4 Requisiti di ammissione

Art. 5 Durata degli studi e conseguimento del titolo di studio

Art. 6 Articolazione dei corsi

Art. 7 Obiettivi formativi e sbocchi professionali

Art. 8 Attività formative

Art. 9 Organizzazione dell'attività didattica: Referente del corso

Art. 10 Modalità di svolgimento degli esami di ammissione. Iscrizione. Fuori corso

Art. 11 Passaggi di corso

Art. 12 Frequenza e impegno dello studente

Art. 13 Modalità di svolgimento degli esami, sessioni di esami, commissioni

Art. 14 Modalità di riconoscimento delle altre attività formative

Art. 15 Riconoscimento di frequenza o di esami e relativi crediti

Art. 16 Prova finale



### **Premessa**

Il presente regolamento disciplina corsi di Diploma Accademico di II livello al Conservatorio di musica "Bonporti" di Trento, secondo il Decreto Ministeriale n. 14 del 9 gennaio 2018.

Il Corso di diploma accademico di II livello è aperto ai soli allievi iscritti. L'accesso è regolato da un esame di ammissione, che può essere articolato in una o più prove, al fine di valutare il livello di preparazione dei candidati.

Il Corso di diploma accademico di II livello ha lo scopo di fornire allo studente una formazione avanzata, di tipo specialistico e professionalizzante, nell'ambito di varie discipline musicali.

Intende promuovere professionalità ad alta qualificazione e a vocazione specialistica, che possano essere attive nei campi dell'interpretazione musicale, della composizione musicale, della musica connessa agli usi tecnologici.

### **Art. 1** **Definizioni**

1. Si adottano le seguenti definizioni:

- a) per regolamento dei Bienni si intende il presente regolamento che disciplina, a livello di Istituzione e a livello di singolo percorso formativo, il Corso di diploma accademico di II livello;
- b) per attività formativa si intende ogni attività organizzata o prevista dall'Istituzione al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti;
- c) per crediti formativi si intende la misura del volume di lavoro complessivo, anche individuale, richiesto allo studente per l'acquisizione delle competenze e delle abilità nelle attività formative previste dai programmi di ogni singolo insegnamento;
- d) per curriculum: l'insieme delle attività formative specificate negli ordinamenti didattici dei corsi di studio e finalizzate al conseguimento del titolo relativo;
- e) per declaratoria: la descrizione del settore disciplinare;
- f) per dipartimento: la struttura di coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica delle scuole ad esso afferenti, nonché delle figure di riferimento, individuate al proprio interno, per il coordinamento dei corsi;
- g) per obiettivi formativi: l'insieme di conoscenze, competenze e abilità necessarie al raggiungimento del livello artistico, culturale e professionale al quale è finalizzato il corso di studio;
- h) per offerta formativa: l'insieme dei corsi, delle attività formative, di produzione e di ricerca attivati dal Conservatorio;
- i) per ordinamenti didattici dei corsi di studio: l'insieme delle discipline e delle attività previste nei curricula dei corsi di studio e l'insieme delle norme che li regolamentano;
- j) struttura didattica: la struttura che programma e coordina il servizio didattico;

per titoli di studio: il diploma accademico di primo livello, il diploma accademico di secondo livello, il diploma accademico di specializzazione, il diploma accademico di formazione alla ricerca e il diploma di perfezionamento o master.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - *Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica*  
**CONSERVATORIO DI MUSICA "FRANCESCO ANTONIO BONPORTI" - TRENTO**

Art. 2  
**Corsi**

All'interno dell'offerta formativa proposta dal Conservatorio di musica di Trento e Riva del Garda sono attivati i seguenti corsi:

Diploma accademico di II livello in ARPA  
Diploma accademico di II livello in BASSO ELETTRICO  
Diploma accademico di II livello in BATTERIA E PERCUSSIONI JAZZ  
Diploma accademico di II livello in CLAVICEMBALO E TASTIERE STORICHE  
Diploma accademico di II livello in CHITARRA  
Diploma accademico di II livello in CANTO  
Diploma accademico di II livello in CANTO RINASCIMENTALE E BAROCCO  
Diploma accademico di II livello in CANTO JAZZ  
Diploma accademico di II livello in CHITARRA JAZZ  
Diploma accademico di II livello in CLARINETTO  
Diploma accademico di II livello in CLARINETTO JAZZ  
Diploma accademico di II livello in COMPOSIZIONE  
Diploma accademico di II livello in COMPOSIZIONE MUSICA LITURGICA  
Diploma accademico di II livello in COMPOSIZIONE JAZZ  
Diploma accademico di II livello in COMPOSIZIONE PER TEATRO E CINEMA  
Diploma accademico di II livello in CONTRABBASSO  
Diploma accademico di II livello in CONTRABBASSO JAZZ  
Diploma accademico di II livello in CORNO  
Diploma accademico di II livello in DIREZIONE DI CORO E COMPOSIZIONE CORALE  
Diploma accademico di II livello in FAGOTTO  
Diploma accademico di II livello in FAGOTTO BAROCCO E CLASSICO  
Diploma accademico di II livello in FISARMONICA  
Diploma accademico di II livello in FLAUTO  
Diploma accademico di II livello in FLAUTO DOLCE  
Diploma accademico di II livello in FLAUTO TRAVERSIERE  
Diploma accademico di II livello in LIUTO  
Diploma accademico di II livello in MAESTRO COLLABORATORE  
Diploma accademico di II livello in MUSICA D' INSIEME  
Diploma accademico di II livello in MUSICA ELETTRONICA  
Diploma accademico di II livello in MUSICA VOCALE DA CAMERA  
Diploma accademico di II livello in NUOVE TECNOLOGIE E MULTIMEDIALITA'  
Diploma accademico di II livello in OBOE  
Diploma accademico di II livello in ORGANO  
Diploma accademico di II livello in PIANOFORTE  
Diploma accademico di II livello in PIANOFORTE JAZZ  
Diploma accademico di II livello in POPULAR MUSIC  
Indirizzi:

- Basso elettrico
- Compositivo
- Chitarra elettrica



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - *Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica*  
**CONSERVATORIO DI MUSICA "FRANCESCO ANTONIO BONPORTI" - TRENTO**

- Pianoforte
- Batteria
- Canto

Diploma accademico di II livello in SAXOFONO

Diploma accademico di II livello in SAXOFONO JAZZ

Diploma accademico di II livello in STRUMENTAZIONE PER ORCHESTRA DI FIATI

Diploma accademico di II livello in STRUMENTI A PERCUSSIONE

Diploma accademico di II livello in TASTIERE ELETTRONICHE

Diploma accademico di II livello in TROMBA

Diploma accademico di II livello in TROMBA JAZZ

Diploma accademico di II livello in TROMBONE JAZZ

Diploma accademico di II livello in TROMBONE

Diploma accademico di II livello in VIOLA

Diploma accademico di II livello in VIOLA DA GAMBA

Diploma accademico di II livello in VIOLINO

Diploma accademico di II livello in VIOLINO JAZZ

Diploma accademico di II livello in VIOLINO BAROCCO

Diploma accademico di II livello in VIOLONCELLO

Diploma accademico di II livello in VIOLONCELLO BAROCCO

3. I corsi e percorsi sopra indicati, relativi al conseguimento del Diploma accademico di secondo livello, articolato in Bienni superiori d'ordinamento ordinamentale, sono stati approvati dal MIUR con Nota prot. n. 26766 d.d. 26/09/2018 e con nota PAT prot. S116/2018/412598/26.13/da.
4. L'Istituzione potrà attivare progettualità ulteriori, nell'indirizzo interpretativo-compositivo e in quello tecnologico, qui non ancora contemplate. In questo caso provvederà a formalizzare il progetto, nei termini prescritti dal MIUR per l'eventuale autorizzazione.
5. L'Istituzione, inoltre, potrà attivare progettualità ulteriori, in riferimento a percorsi interni, per corsi già autorizzati. In tal caso provvederà a informare il MIUR nei termini previsti, per ottenere l'autorizzazione a erogare il percorso formativo progettato.

Art. 3

**Crediti formativi**

1. I crediti formativi misurano l'impegno richiesto per raggiungere determinati traguardi formativi: i corsi - e relativi esami - più impegnativi corrispondono a crediti formativi più elevati. Alla misura dei crediti formativi si affianca l'espressione dei voti in trentesimi, per gli esami, così come il rapporto del voto finale a 110, per il conseguimento del diploma accademico di secondo livello.
2. Al credito formativo corrispondono 25 ore di lavoro per studente. Le ore di lavoro per studente si compongono sia di ore di frequenza di attività didattiche erogate dall'istituzione tramite i suoi insegnanti, per lezioni individuali, di gruppo o collettive, sia di ore di lavoro individuale, svolto dallo studente per suo proprio conto, nella traccia di quanto richiesto dai vari insegnamenti.
3. La quantità media annuale di lavoro di uno studente impegnato a tempo pieno negli studi è fissata convenzionalmente in 60 crediti annui.
4. I crediti sono acquisiti mediante superamento di un esame o, dove previsto, mediante altra forma di verifica del profitto.
5. La valutazione del profitto, per gli insegnamenti che prevedono esame, è espressa attraverso una votazione in trentesimi.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - *Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica*  
**CONSERVATORIO DI MUSICA "FRANCESCO ANTONIO BONPORTI" - TRENTO**

6. Per gli insegnamenti a carattere pratico e laboratoriale, che non prevedano esame, è prevista una valutazione, correlata alla quantità di frequenza assicurata dallo studente alle attività formative e alla qualità di tale frequenza. Su questi aspetti è garante il docente responsabile dell'insegnamento, che darà una valutazione del lavoro svolto, nella distinzione: approvato o non-approvato.
7. Il riconoscimento dei crediti, per altre attività formative, oltre quelle precisate nel piano di studi, è affidato a procedure come individuate nel successivo art. 15.
8. Sono riconosciute come crediti formativi anche conoscenze e abilità professionali maturate in attività, anche esterne, di adeguato livello.
9. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti dallo studente che intenda proseguire gli studi in altra Istituzione è di competenza della struttura didattica che lo accoglie.

Art.4

**Requisiti di ammissione**

1. L'ammissione al Corso di diploma accademico di II livello è subordinata al superamento di uno specifico esame.
2. In generale, possono presentare domanda di accesso ai corsi gli studenti che corrispondano alla seguente tipologia:
  - a) studenti in possesso di un diploma di Conservatorio e del diploma di scuola secondaria superiore o titoli equipollenti;
  - b) studenti in possesso di un diploma accademico di I livello conseguito presso i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati;
  - c) studenti in possesso di laurea, o titolo equipollente.
3. Ciascun corso, tuttavia, individuerà una tipologia di ammissione, considerata come organica e coerente, in relazione al percorso formativo svolto.
4. L'esame di ammissione potrà essere articolato in una o più prove, di carattere pratico e teorico, tese a verificare una preparazione adeguata alla frequenza del Corso. A tal fine i programmi didattici di ogni percorso formativo definiscono le conoscenze richieste per ammissione.
5. In base all'esito dell'esame di ammissione e in base al curriculum dello studente, è possibile riconoscere eventuali crediti formativi o stabilire, viceversa, debiti formativi che lo studente sia tenuto a colmare, mediante la frequenza di attività formative propedeutiche all'interno dell'Istituzione. Procedure a riguardo sono definite al successivo art. 11.
6. E' data possibilità di richiesta di ammissione condizionata a studenti che preventivamente chiuderanno gli studi con diploma accademico di primo livello, nella sessione invernale. Lo studente nelle condizioni e negli interessi sopra richiamati dovrà aver assolto crediti, al momento dell'immatricolazione, per almeno i 2/3 dei crediti del corso e pertanto essere effettivamente prossimo a sostenere la prova finale. In numeri assoluti, tutto ciò considerando, diventano 120 crediti (su 180 crediti).
7. In relazione alla possibilità di intraprendere la frequenza di lezioni del biennio già ad inizio di anno accademico a studenti soggetti ad ammissione condizionata prevista dal precedente comma, lo studente potrà essere ammesso a seguire solo lezioni collettive del nuovo corso. L'immatricolazione al nuovo corso è tenuta in termini provvisori, e gli esami potranno essere tenuti solo dopo la definitiva immatricolazione e perfezionamento della situazione.



Art. 5

**Durata degli studi e conseguimento del titolo di studio**

1. I Corsi di diploma accademico di II livello si esprimono di norma nella misura dei due anni. Un anno accademico si intende superato con il conseguimento dei 60 crediti previsti.
2. Il Diploma accademico di II livello si consegue dopo aver acquisito i 120 crediti necessari al completamento del percorso formativo. Il titolo è integrato con la specifica denominazione del corso scelto.
3. L'Istituzione, insieme al Diploma accademico a richiesta dello studente, rilascia una certificazione supplementare contenente indicazioni sugli obiettivi e sui contenuti del corso.
4. Previo accordo con il docente titolare del corso, un insegnamento con idoneità può essere sostituito con masterclass con numero di ore non inferiore alla durata del corso stesso.

Art. 6

**Articolazione dei corsi**

1. Gli insegnamenti dei singoli corsi sono raggruppati in attività formative di base, attività formative caratterizzanti (con riferimento alla specifica Scuola), attività formative affini o integrative, altre attività formative.
2. Ogni corso potrà prevedere insegnamenti obbligatori e insegnamenti a scelta dello studente.
3. Le discipline obbligatorie coprono almeno il 70% dei crediti formativi, nell'ambito delle attività formative di base e caratterizzanti.

Art. 7

**Obiettivi formativi e sbocchi professionali**

1. Gli obiettivi formativi così come gli sbocchi professionali sono indicati nei singoli piani di studio di ogni corso.

Art. 8

**Attività formative**

1. Ciascun Corso di diploma accademico di secondo livello, espone il suo piano, specificando gli obiettivi che si propone, dal punto di vista della formazione che intende realizzare, e della correlazione di questa agli sbocchi professionali potenziali. Precisa l'articolazione, delle attività formative, raggruppate in insiemi funzionali e tipologie. Quantifica le ore di lezione, precisa la misura dei crediti, valutando il peso delle ore di lezione e il lavoro di impegno personale dello studente. Precisa i profili di competenze, ritenuti all'ammissione coerenti e organici rispetto al corso. Eventualmente stabilisce in dettaglio il programma di ammissione, come anche i programmi delle attività formative.
2. Le attività formative, a seconda della tipologia, si esprimono, quindi, in: insegnamenti (a carattere individuale, semi-collettivo, collettivo), laboratori, masterclass, altre attività formative, come seminari, incontri, tirocini. Anche le attività di produzione artistica, secondo progetti organici proposti dall'Istituzione, convengono al ruolo di attività formative.
3. Gli insegnamenti sono tenuti innanzitutto da docenti strutturati dell'Istituzione. Alcuni insegnamenti possono anche essere affidati a contratto. In relazione alle attività formative ulteriori, proposte dall'Istituzione ad arricchimento dell'offerta formativa, queste potranno essere affidate anche a docenti esterni, che intervengono come docenti ospiti o come visiting professor.
4. Per gli studenti ammessi con debiti formativi sono previste attività formative propedeutiche. Dall'anno accademico 2019/2020 i debiti formativi si ritengono saldati con la frequenza con profitto pari o superiore all'80% delle ore di lezione attestata dal docente del corso oppure con il test di accertamento. L'assolvimento del debito deve precedere l'accesso all'esame del relativo insegnamento.





Art. 9

**Organizzazione dell'attività didattica: Referente del corso**

1. Ogni Corso prevede una figura di Referente del corso, che lavora all'organizzazione dell'attività didattica. E' individuato annualmente, tra i componenti della Scuola cui il Corso fa riferimento o del Dipartimento.
2. Il Referente del corso svolge una funzione applicativa, volta a organizzare al meglio l'operatività della didattica nell'ambito del corso di studi.
3. Il Referente del corso agisce sempre in relazione con il Dipartimento entro cui risulta compreso. Esprime esigenze che derivano dal suo compito, le quali sono raccolte dal Dipartimento, discusse e, se ritenuto, portate all'attenzione del Consiglio accademico.
4. Il Referente del corso, dalla sua parte, ricava spunto, per quanto discusso e approfondito nell'ambito delle riunioni di Dipartimento, nel confronto tra i docenti afferenti, per soluzioni alle problematiche che riguardano la sua attività, e ciò in funzione della migliore operatività dei corsi.

Art. 10

**Modalità di svolgimento degli esami di ammissione. Iscrizione. Fuori corso**

1. L'attivazione, per ciascun Corso di diploma accademico di secondo livello, è subordinata al numero di iscrizioni.
2. Al Biennio si accede, nel limite dei posti disponibili, mediante il superamento di un esame di ammissione, che verifica l'adeguatezza della preparazione precedente dell'aspirante. L'esame di ammissione è costituito da una o più prove.
3. La valutazione dell'esame di ammissione è espressa con una delle seguenti indicazioni: idoneo, idoneo "con debiti formativi", non idoneo. Agli idonei viene inoltre attribuito un voto ai fini della graduatoria. Gli eventuali "debiti formativi" non pregiudicano l'ordine di graduatoria.
4. L'iscrizione al primo anno di corso avviene a seguito del positivo esito dell'esame di ammissione e in relazione ai posti disponibili.
5. È prevista l'iscrizione in qualità di fuori corso dello studente.
6. Solo per gli studenti che siano iscritti fuori corso, e solo per una volta nella carriera di studi, per lo studente che non ha sostenuto l'esame di prassi esecutive II, è possibile, in relazione all'insegnamento caratterizzante e di indirizzo per il corso che si svolga in lezioni individuali, che venga erogata didattica di recupero nella misura massima di 18 ore. Rispetto a una tale possibilità, è necessario che intervenga domanda motivata, da parte dello studente, rivolta al Consiglio Accademico che deciderà esaminando il caso preposto.

Art. 11

**Frequenza e impegno dello studente**

1. Salvo specifiche disposizioni incluse nei programmi didattici delle singole Scuole, tutti gli insegnamenti prevedono le seguenti modalità:
  - a) numero minimo obbligatorio di presenze degli studenti ai vari corsi, comunque non inferiore al 80% delle lezioni previste per ciascun corso, fatti salvi gli obblighi per le discipline musicali d'insieme e le eventuali deroghe che i singoli docenti potranno prevedere sotto la loro diretta responsabilità;
  - b) per le attività didattiche curriculari la continuità del lavoro dello studente è attestata dal singolo docente del corso ed è necessaria per lo svolgimento degli esami;
  - c) per le attività di musica d'insieme, da camera, coro, orchestra e affini, e per tutte le attività che prevedono una pubblica esibizione dello studente (svolgimento di concerti, saggi ecc...) la frequenza è obbligatoria per l'intero monte ore previsto dal piano di studi.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - *Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica*  
**CONSERVATORIO DI MUSICA "FRANCESCO ANTONIO BONPORTI" - TRENTO**

2. L'attestazione della continuità del lavoro svolto dallo studente è necessaria per lo svolgimento dell'esame. Le modalità di rilevazione sono adottate dai singoli docenti nell'ambito dell'autonomia della loro funzione e possono richiedere verifiche periodiche e/o intermedie.
3. È consentita la libera frequenza degli studenti a tutti i corsi, previo accordo con i relativi docenti.

Art. 12

**Modalità di svolgimento degli esami, sessioni di esami, commissioni**

1. Gli appelli d'esame si svolgono, di norma, in tre sessioni per anno. Per particolari motivi connessi alla didattica, alla logistica e/o ad una più efficace distribuzione temporale delle verifiche, possono essere programmati anche appelli straordinari d'esame.
2. Per gli insegnamenti che non prevedono un esame, per ogni ciclo annuale di lezioni il docente del corso effettua una verifica su quanto appreso dallo studente, anche mediante la formazione di una apposita Commissione. Tuttavia, per questi esami, in genere a carattere pratico-laboratoriale, può esprimersi direttamente il docente che ha tenuto l'insegnamento. La valutazione riguarderà la quantità di frequenza promossa dall'allievo e la qualità della partecipazione assicurata dallo studente. La valutazione del lavoro svolto si produce nella distinzione: idoneo o non-idoneo. L'esito positivo è condizione necessaria per l'attribuzione del corrispondente credito formativo. In caso di esito negativo l'idoneità dovrà essere verificata in seguito; in caso di insegnamento individuale il corso non potrà essere ripetuto.
3. Le Commissioni d'esame sono formate includendovi, di norma e salvo gravi e comprovati motivi, il docente dello studente esaminato. Il direttore ha facoltà di far parte delle commissioni.
4. Ogni commissione è formata dal docente del corso e, di norma, da almeno altri due docenti della stessa disciplina, o di disciplina tradizionalmente affine, o di specifica e comprovata competenza. Per motivate ragioni si può prevedere che la commissione sia composta diversamente, da un minimo di due ad un massimo di cinque docenti.
5. Per ogni esame la valutazione del profitto individuale dello studente è espressa mediante voto unico in trentesimi, con eventuale lode. La lode, per essere assegnata, deve essere accolta all'unanimità dalla Commissione.
6. Per gli insegnamenti di Lingua straniera, la valutazione è sostituita da un giudizio d'idoneità ("idoneo" o "non idoneo") valido al fine del riconoscimento dei crediti.
7. La Commissione dell'esame di ammissione, per ogni singolo Corso accademico di secondo livello, è formata da almeno tre docenti, scelti, in genere, tra quelli prevedibilmente impegnati nel Corso di cui almeno uno impegnato negli insegnamenti caratterizzanti del corso. La commissione può essere integrata da docenti di altre discipline per la verifica delle conoscenze di base del candidato previste dal programma d'esame.

Art. 13

**Modalità di riconoscimento delle altre attività formative**

1. Agli studenti iscritti al corso per il conseguimento del Diploma Accademico ordinamentale di II livello si applicano le norme e i benefici previsti dal regolamento riconoscimento crediti.





Art. 14

**Riconoscimento di frequenza o di esami e relativi crediti**

1. Gli studenti iscritti al Biennio Superiore Ordinamentale possono chiedere, nei limiti del corrispondente piano di studio, il riconoscimento della frequenza o degli esami utili, nonché della valutazione ottenuta, già sostenuti presso un Conservatorio di musica o una Università o altra Istituzione formativa italiana o straniera di pari grado. Il riconoscimento può essere totale o parziale, prevedendo nel secondo caso una o più prove integrative, anche a richiesta dello studente, le quali definiscono il voto d'esame.
2. Si dà inoltre la possibilità di acquisire crediti dalla frequenza a masterclass o mutuare crediti eccedenti da insegnamenti affini.

Art. 15

**Prova finale**

1. La prova finale ha la funzione di mettere in luce le peculiarità del candidato emerse durante il Corso di diploma accademico di secondo livello. La Prova finale sarà focalizzata sulla materia dell'insegnamento caratterizzante che declina con un nome proprio il Diploma accademico di secondo livello in Discipline musicali.
2. La Prova finale verte sulla discussione di una tesi e/o su prove di esecuzione e/o su prove compositive coerenti con il percorso svolto.
3. Lo studente è ammesso a sostenere la prova finale dopo avere maturato tutti gli altri crediti del proprio percorso formativo.
4. Se la prova finale riguarda una materia teorica o teorico-tecnica o compositiva, l'elaborato (tesi scritta, supporto multimediale, partitura di una composizione, ecc.) deve essere consegnato alla Segreteria didattica almeno 20 giorni prima dell'esame, in numero di una copia cartacea e in formato elettronico. Lo studente impegnato nella prova finale a carattere esecutivo-concertistico segnalerà 20 giorni prima il programma della sua prova finale.
5. La Commissione della prova finale è formata da un numero dispari di componenti (almeno cinque). La Commissione è presieduta dal Direttore o da un suo delegato, deve comprendere almeno tre docenti riferibili al Corso o al Dipartimento cui esso afferisce, e tendere ad assicurare comunque una trasversalità di rappresentanze delle diverse aree formative. Le Commissioni sono costituite con nomina del Direttore.
6. Il voto finale non può essere inferiore alla media ponderata, rapportata a centodecimi, delle votazioni conseguite nell'intero percorso, con il seguente calcolo: ciascun voto sarà moltiplicato per i crediti relativi, e diviso per il numero-somma di crediti conseguiti per insegnamenti con esame e voto. Verrà data indicazione, a parte, del numero eventuale di lodi in esami.
7. La media ponderata dei voti può essere integrata dalla Commissione per un punteggio non superiore a 10/110.
8. La lode, per essere assegnata, deve essere accolta all'unanimità dalla Commissione.
9. La verifica della conoscenza di una lingua straniera comunitaria non incide sul voto finale.